

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE

A NORMA DELL'ART. 16 D.Lvo 5/2003

Avanti al Tribunale composto dai magistrati:


dott. Francesco Pedoja                      Presidente

dott. Franca Bigi                              Giudice rel.

dott. Massimo Galli                          Giudice

Nella causa nr. 1992/2006 promossa

DA



con l'avv. P.

Polato

ATTORI

CONTRO

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A., con gli avv. L. Zitiello, B. Musco Carbonaro e V.A. Stefani

CONVENUTA

Oggi 18.5.2007 alle ore 10 sono comparsi:

- gli attori, assistiti dall'avv. Polato;
- per la convenuta l'avv. Stefani.

I difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni, richiamando le comparse conclusionali e la prova testimoniale assunta.

L'avv Stefani deposita nota spese.

Il Tribunale alle ore 10,15 si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa.

Alle ore <sup>10,55</sup>, alla presenza delle parti, viene data lettura della sentenza, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c, di seguito redatta.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Gli attori, titolari di conto corrente e di deposito titoli presso la filiale di Castelfranco Veneto dell'istituto di credito convenuto, chiedono la dichiarazione di "nullità e/o annullabilità e/o inesistenza" degli ordini di acquisto, rispettivamente in data 20.9.2001 e 22.1.2002, di obbligazioni Cirio Fin 7,5 2002 dal valore nominale di € 16.000,00, con addebito di € 17.447,47, e Cirio 00/05 dal valore nominale di € 20.000,00, con addebito di € 21.022,47, e la condanna della convenuta a restituire le somme loro addebitate, oltre ad interessi e rivalutazione, in subordine la condanna della Banca al risarcimento del danno, quantificato nella stessa somma, oltre agli interessi, sostenendo che i titoli sono stati loro proposti come sicuri, emessi da società italiana primaria, e deducendo:

1. nell'atto di citazione la mancanza di forma scritta per il secondo ordine e per il contratto di apertura del *dossier* titoli, indicato come contratto-quadro, nella memoria conclusionale invece la mancata produzione in giudizio dell'ordine di acquisto del 20.9.2001;
2. la violazione degli obblighi d'informazione, sia passiva che attiva;
3. l'omessa informazione sull'inadeguatezza delle operazioni;



4. l'esecuzione delle operazioni da parte della banca in contropartita diretta, quindi in conflitto d'interessi, e comunque fuori dai mercati regolamentati, senza previa loro autorizzazione.

La banca convenuta contesta tutti gli assunti attorei, ha prodotto i documenti sottoscritti dai sig.ri [REDACTED] e chiede la reiezione delle domande e la condanna degli attori al risarcimento dei danni, quantificati nel quintuplo delle spese del giudizio, per temerarietà della lite; in subordine chiede, nell'ipotesi di accoglimento di domande che comportino la restituzione delle somme investite, la condanna degli attori a restituire i titoli e le cedole incassate, pari ad € 1.048,46, ed ogni altra somma percepita, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento, la limitazione del risarcimento.

Rileva il collegio che alcune delle violazioni poste dagli attori a fondamento delle proprie domande sono smentite dai documenti, con sottoscrizione non disconosciuta, che la banca ha depositato nel costituirsi in giudizio:

1. il contratto di deposito titoli è stato sottoscritto il 9.11.1999 (doc.1 della convenuta), il contratto di negoziazione il 24.11.1999 (doc.4); entrambi gli ordini di acquisto sono stati dati per iscritto (doc.7 per la prima operazione, doc.10 per la seconda);
2. gli attori hanno sottoscritto il 9.11.1999, contestualmente al contratto di deposito titoli, la scheda contenente, insieme con il loro rifiuto a fornire informazioni sulla situazione finanziaria, indicazioni sull'esperienza in materia d'investimenti (qualificabile come elevata, poiché la casella barrata corrisponde a "GPM linea azionaria – Warrants – obbligazioni di emittenti con rating inferiore ad A o in divisa molto volatile"), sugli obiettivi ("crescita del capitale pura – con alta rivalutabilità del patrimonio e con ottica temporale non definita"), sulla propensione al rischio ("rendimento



variabile soggetto ai rischi di mercato”); il fatto che tali informazioni siano state rese barrando caselle di uno stampato predisposto dalla banca non infirma la loro riconducibilità a chi ha sottoscritto il documento, con conseguente assunzione di responsabilità rispetto al suo contenuto.

Né le due operazioni possono essere considerate inadeguate, rispetto al profilo che gli attori hanno tracciato e rispetto agli investimenti documentati dalla banca sin dal dicembre 2000 (doc.5), anche in titoli azionari decisamente speculativi ed obbligazioni emesse dalla Romania, per somme complessive di cui le obbligazioni Cirio rappresentavano una percentuale non elevata.

Nessuna prova infine hanno offerto gli attori, che ne avevano l'onere, dell'asserito conflitto d'interessi.

Peraltro l'istituto di credito non ha offerto prova apprezzabile di aver fornito ai clienti informazioni precise e complete “sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione”, come impone l'art.28 co.2 Reg. Consob 11522/1998, che specifica l'art.21 co.1 lett.b)- seconda parte del d.lgs.58/1998. Vero è che in entrambi gli ordini è evidenziato che si tratta di “titolo non quotato”, ma questa indicazione, specificamente sottoscritta, non può essere considerata esauriente e tale da consentire “consapevoli scelte d'investimento” rispetto al titolo specifico ed alla data delle operazioni, quando le difficoltà finanziarie del gruppo Cirio, quindi l'elevato rischio di mancato rimborso delle obbligazioni, dovevano essere conosciuti dagli intermediari, tenuti ad acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, ai sensi dell'art.26 Reg. Consob cit.. Non può essere condivisa l'affermazione difensiva della banca, secondo cui “grava..integralmente su controparte l'onere (non assolto) di provare che la Banca, al momento della negoziazione delle Obbligazioni..disponesse effettivamente di informazioni idonee a far prevedere il futuro *default* del Gruppo Cirio” (v. comparsa di risposta, p.48): essa è in contrasto con le previsioni dell'art.23 u.co. d.lgs.58

e dell'art. 1218 c.c., e gli obblighi stabiliti dalla specifica normativa a carico dell'intermediario fanno sì che alla disponibilità effettiva delle informazioni equivalga la possibilità di acquisirle.

Sull'informazione dei clienti è stata ammesso il capitolo di prova dedotto dalla convenuta, ma la teste citata nulla ha saputo dire, non ricordando nemmeno se si fosse occupata di quei due acquisti.

La dichiarata esperienza e la propensione al rischio del cliente non esimono l'intermediario dal fornire un'informazione precisa sulle caratteristiche delle singole operazioni d'investimento; ogni investitore, quale che sia la propensione al rischio manifestata, ha diritto a un'informazione completa e veridica sulla specifica operazione.

Quanto alle conseguenze della violazione, da parte della banca, del dovere d'informazione del cliente, questo Tribunale ritiene che la violazione delle disposizioni imperative degli artt. 21 T.U.F. e 26 ss. Reg. Consob determini la nullità dei contratti relativi alle operazioni. L'art. 28 Reg. Consob stabilisce che gli intermediari "non possono effettuare operazioni", quindi le singole operazioni, "se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate..", dunque pone un esplicito divieto alla conclusione del contratto; la norma non solo è imperativa, in quanto a tutela di un interesse pubblico, di ordine generale, e di diritti di rango costituzionale (tutela del risparmio), ma ha carattere proibitivo, sicché il suo mancato rispetto è violazione di un divieto che determina la nullità degli ordini di acquisto dei titoli.

Ne discende l'obbligo per la banca di restituire agli attori le somme corrispondenti a tali ordini, quindi complessivi € 38.469,94, da cui si devono detrarre le cedole percepite il 31.10.2001, per € 1.048,46; sulla somma si riconoscono dovuti gli interessi legali dalle date di valuta, quindi dal 25.9.2001 per il primo ordine, dal 25.1.2002 per il secondo, dovendosi escludere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la buona fede della banca nella violazione dei propri doveri; non si riconosce la rivalutazione monetaria

chiesta, essendo il debito di valuta e non avendo gli attori provato un danno ulteriore, rispetto a quello coperto dal saggio legale degli interessi.

La dichiarazione di nullità del contratto comporta la condanna degli attori a restituire i titoli alla banca.

L'infondatezza della maggior parte delle censure svolte da parte attrice e l'accoglimento delle domande restitutorie proposte dalla convenuta costituiscono giusto motivo per compensare per metà tra le parti le spese del giudizio, la cui restante metà dev'essere posta a carico della convenuta, secondo il principio della soccombenza, con liquidazione d'ufficio, in mancanza della relativa nota.

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara la nullità dei contratti di acquisto di obbligazioni Cirio in data 20.9.2001 e 22.1.2002;
2. condanna la Banca Popolare di Vicenza a restituire a [REDACTED] [REDACTED] € 37.421,48, oltre agli interessi legali dalle date di addebito in conto corrente al saldo;
3. condanna gli attori a restituire alla banca convenuta le obbligazioni oggetto dei due contratti;
4. compensa per metà tra le parti le spese e condanna la convenuta a rifondere agli attori la restante metà, quota che liquida d'ufficio in complessivi € 5.000,00, oltre agli accessori.

Treviso 18 maggio 2007.

Il giudice rel.  
VZ

IL PRESIDENTE

